

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Città Metropolitana di Torino



**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, ED AUSILI FINANZIARI
E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE,
ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMPRESI
LE ASSOCIAZIONI E CONCESSIONE
PATROCINIO**

INDICE

CAPO I.....	
PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 -NATURA DEGLI INTERVENTI.....	3
ART. 3 – AREA INTERVENTO.....	3
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI.....	4
CAPO II.....	
ART 5 -CONTRIBUTI ORDINARI	5
ART. 6 -CONTRIBUTI STRAORDINARI.....	6
CAPO III.....	
VANTAGGI ECONOMICI.....	7
ART. 7 -DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	7
ART. 8 -NATURA DEL VANTAGGIO ECONOMICO.....	7
ART. 9 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI.....	8
CAPO IV.....	
PATROCINI	9
ART. 10 -NATURA DEL PATROCINIO	9
CAPO V.....	
DISPOSIZIONI FINALI.....	9

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di San Carlo Canavese a soggetti privati non aventi scopo di lucro, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni, di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi: corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;
 - b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo;
 - c) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

Art. 3 – Aree di intervento

ATTIVITA' NEL SETTORE SPORTIVO E DEL TEMPO LIBERO

Attività sportive per l'avviamento e la pratica dello sport dei giovani, degli adulti e degli anziani.

Manifestazioni sportive e ricreative a carattere locale e territoriale che abbiano rilevanza per l'interesse della comunità locale.

ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO

Manifestazioni volte alla promozione turistica del territorio.

ATTIVITA' NEL SETTORE CULTURALE

Attività o manifestazioni volte alla promozione, diffusione e conoscenza della cultura ed in particolare delle tradizioni locali, della danza, della musica, del teatro, del cinema e delle attività editoriali.

Eventi culturali mostre d'arte e di raccolta di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia della comunità locale.

Attività che hanno per oggetto la conservazione e la fruizione del patrimonio artistico, libraio.

Studi, ricerche e progetto per realizzare pari opportunità.

Attività e manifestazioni non esclusivamente di carattere culturale volte a favorire gli scambi anche con i paesi gemellati.

ATTIVITA' NEL SETTORE DELLA TUTELA AMBIENTALE

Manifestazioni promozionali legate alla conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale.

Organizzazione di mostre, esposizioni, convegni e dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico.

Attività educative e formative volte a favorire ed accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali.

Iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

PROTEZIONE CIVILE

Attività connesse con le azioni di protezione civile.

Attività educative e formative per favorire ed accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile.

Organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività ed i compiti della protezione civile.

Organizzazione e partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per attività di protezione civile.

INNOVAZIONE SOCIALE, RIUSO, RIGENERAZIONE URBANA, TUTELA DEI BENI COMUNI

Organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana.

Attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni il riuso e l'economia della condivisione.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, soggetti privati senza scopo di lucro, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, residenti o che abbiano la sede nel territorio comunale o che svolgano la loro attività nel territorio comunale.
2. I beneficiari sono responsabili dell'organizzazione, della gestione e dello svolgimento dei progetti, delle iniziative, delle attività e delle manifestazioni rispetto alle quali è stato concesso il contributo o il patrocinio.

3. In caso di irregolarità nell'ammissione o nell'utilizzo dei contributi o del patrocinio, il Comune può stabilirne la revoca, chiedendo la restituzione di quanto concesso. La revoca può comportare l'inaffidabilità ad ulteriori richieste di contributo o patrocinio.

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 5 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria del richiedente che opera a favore della comunità di San Carlo Canavese.
2. La domanda di contributo ordinario deve essere presentata entro il mese di febbraio di ciascun anno. **Gli Istituti Scolastici possono presentare la suddetta domanda entro la fine del mese di giugno di ciascun anno.** La mancata presentazione della domanda entro tale termine ovvero l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'esclusione dell'ammissione a contributo. In fase di prima applicazione del presente regolamento le domande potranno essere presentate entro il 05/11/2021.
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA, sede/residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail;
 - b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
 - c) programma dettagliato delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve contenere l'illustrazione dei fini da perseguire e i benefici previsti per la comunità;
 - d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
 - e) dichiarazione secondo la modulistica predisposta dal Comune:
 - che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - che indichi eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
 - che indichi se il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;
 - f) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;
 - g) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
 - h) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
 - i) impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.
4. L'istruttoria delle domande verrà curata dall'ufficio competente verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative o attività, con particolare riguardo alla congruità della spesa e delle entrate previste. L'ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegnerà un termine, di norma non inferiore ai 10 giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso

del termine comporterà l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo.

5. Con riferimento ai criteri definiti nel presente Regolamento la Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute e compatibilmente con le disponibilità di bilancio su proposta del Responsabile del Servizio preposto in base alla tipologia del contributo richiesto, individua i beneficiari, determina gli importi e le modalità di erogazione.
6. I contributi di norma possono essere erogati solo a fronte di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività oggetto della richiesta.
7. E' comunque facoltà dell'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa o attività oggetto della domanda.
8. L'erogazione dei contributi concessi avviene con determinazione dirigenziale, previa presa d'atto con delibera da parte della Giunta Comunale. Se richiesto, dopo il termine istruttorio, vi potrà essere un acconto pari al 50% del contributo stabilito, di norma erogato entro il primo semestre.
9. Il saldo, o l'intero importo del contributo qualora non sia stato richiesto un acconto, avverrà l'anno successivo su presentazione da parte del beneficiario, entro il mese di maggio, della seguente documentazione:
 - a) Relazione sullo svolgimento ed esito dell'iniziativa o dell'attività realizzate per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) Rendiconto o consuntivo economico dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo dal quale risulti specifica destinazione del contributo stesso, con indicazione delle varie voci di entrata delle spese sostenute e dell'eventuale disavanzo di spesa. Tale rendiconto dovrà essere corredato dalle copie delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario almeno pari all'importo del contributo concesso (con esclusione dei generici scontrini). È altresì richiesta l'attestazione di avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).
 - c) Dichiarazione del legale rappresentante sottoscritta nelle forme di legge attestante la veridicità del contenuto del rendiconto o del consuntivo.
10. Gli Istituti Scolastici possono presentare la suddetta documentazione a conclusione delle attività dell'anno scolastico, entro la fine del mese di ~~ottobre~~ luglio.

Art. 6 - Contributi straordinari

1. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario, che possono essere presentate in qualsiasi momento, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
 - a) Copia dello Statuto e/o atto costitutivo o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente se non già in possesso dell'Ente;
 - b) Conto consuntivo e bilancio di previsione o piano finanziario, approvati dagli organi sociali, relativamente all'iniziativa;
 - c) relazione dettagliata e motivata sull'iniziativa straordinaria programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate nello Statuto comunale;
 - d) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - e) dichiarazione che:
 - escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;

- indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. La Giunta comunale deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo.
 3. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:
 - caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
 4. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
 5. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. La Giunta Comunale si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
 6. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo, nel limite del contributo concesso;
 - c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
 7. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa (fatture, ricevute, ecc. intestate al richiedente il contributo) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari;
 8. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 7 - Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:

- Soggetti privati senza scopo di lucro;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

Art. 8 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:
 - a) godimento di un bene comunale mediante:
 - concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
 - concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune;
 - concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature, automezzi e personale del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;
 - b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - servizi a domanda individuale;
 - servizio di trasporto scolastico.

Art. 9 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, spazi, impianti da parte di enti, associazioni senza scopo di lucro o Istituzioni scolastiche, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o soggetti privati senza scopo di lucro per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.
6. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili e attrezzature da parte di enti o privati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale o per la tutela del territorio.
7. L'uso dei beni di cui al comma 6 è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene precedentemente concesso.
8. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

CAPO IV

PATROCINI

Art. 10 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, abbiano finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La domanda di patrocinio sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti informazioni:

denominazione, indirizzo, codice fiscale e Partita IVA del richiedente;

generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;

relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.
4. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.
5. Il patrocinio non comporta benefici finanziari in favore dei progetti, delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni per i quali viene concesso.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 - Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013.